

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2000/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari⁽³⁾, la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽⁴⁾, la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi⁽⁵⁾, la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽⁶⁾, la direttiva 89/647/CEE del

Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi⁽⁷⁾, la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi⁽⁸⁾, la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi⁽⁹⁾, hanno subito diverse e sostanziali modifiche. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di dette direttive raggruppandole in un testo unico.

- (2) In applicazione del trattato, è vietata qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita.
- (3) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.
- (4) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.
- (5) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

(1) GU C 157 del 25.5.1998, pag. 13.

(2) Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) e decisione del Consiglio del 13 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

(3) GU L 194 del 16.7.1973, pag. 1.

(4) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

(5) GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52).

(6) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(7) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE.

(8) GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52.

(9) GU L 29 del 5.2.1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'Atto di adesione 1994.